

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

LE NOVITÀ FISCALI DELLA MANOVRA FINANZIARIA 2004

- **Decreto Legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n.326**
- **Legge 24 dicembre 2003, n.350 (Legge Finanziaria 2004)**

Gennaio 2004

INDICE

DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N.269, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N.326.....3

Art.24- Proroga dell'agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie.....	3
Art.39 – Riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree edificabili	4
Art.41-bis-Modifica del regime fiscale dei Fondi comuni di investimento immobiliare	5
Art.41-bis-Sanzioni per indebita fruizione dei benefici “prima casa”.....	6
Art.1-Agevolazioni fiscali per gli investimenti in ricerca e sviluppo.....	7
Art.7-Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie.....	9
Art.9-Riduzione oneri per garanzie relative a crediti IVA	9
Art.10-Attestazione dei crediti tributari	9
Art.11-Premio di quotazione in borsa	9
Art.16- Rinnovo agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori e pedaggi autostradali	10
Art.33- Concordato preventivo	10
Art.34- Proroga dei termini in materia di definizioni agevolate.....	11
Art.40- Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta	12

LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N.350 (LEGGE FINANZIARIA 2004)13

Art.2, commi 15-16 -Agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie - Proroga e ritorno al “41%”	13
Art.2, comma 30- Trasferimenti di immobili inseriti in piani attuativi	14
Art.3, commi 108-115 - Fondo per l’edilizia a canone speciale.....	14
Art.2, comma 63- Imposta di Registro-Rivalutazione dei coefficienti catastali.....	16
Art.2, commi 33 e 41- ICI: Termini per la liquidazione e l’accertamento e Pagamento per immobili condonati	17
Art.2, comma 25- Riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d’impresa	18
Art.2, commi 10 e 52- Modifiche al Concordato preventivo	19
Le altre misure fiscali della Finanziaria 2004	22

Decreto Legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, in Legge 24 novembre 2003, n.326

“Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici”, coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione

Sul *Supplemento Ordinario* n.181 alla *Gazzetta Ufficiale* n.274 del 25 novembre 2003 è stata pubblicata la legge di conversione del D.L. 269/2003 (Legge 326/2003), con la quale sono state apportate diverse modifiche ed integrazioni al testo originario dello stesso provvedimento.

Vengono, di seguito, analizzate le principali misure fiscali contenute nel provvedimento, così come modificato in sede di conversione, dando precedenza a quelle disposizioni che interessano maggiormente il nostro settore.

Art.24- Proroga dell’agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie

Con la conversione in legge del D.L. 269/2003 (Legge 326/2003) che ha prorogato sino al 31 dicembre 2003 i termini per l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici residenziali (di cui all'art. 7 della legge 488/1999), è stata data completa attuazione alla Direttiva comunitaria (n. 2002/92/CE del 3 dicembre 2002) che dava facoltà agli Stati membri di applicare, per un ulteriore anno (quindi sino alla fine del 2003), le aliquote IVA ridotte per i cosiddetti servizi ad alta intensità di manodopera, prevista, originariamente solo per il triennio 2000-2002, dalla VI Direttiva 77/388/CEE.

Dal 1° gennaio 2004, tuttavia, l'aliquota IVA sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ad immobili a prevalente destinazione abitativa è tornata al 20%.

Come noto, il Consiglio dei Ministri dell'Ambiente dell'Unione Europea, riunitosi il 22 dicembre 2003, ha già dato il via libera per una ulteriore proroga biennale, sino al 31 dicembre 2005, dei benefici previsti dall'allegato K, aggiunto alla VI Dir.77/388 dall'art.1 Dir.99/85, che ha permesso l'applicazione dell'IVA ridotta ai servizi ad alta intensità di manodopera.

Allo stesso modo, il 12 gennaio 2004, si è espressa favorevolmente la Commissione Affari Economici e Finanziari del Parlamento che, a sua volta, ha ratificato tale parere in Assemblea Plenaria nella sessione di gennaio di Strasburgo, sottolineando che un periodo di tre anni non sia sufficientemente lungo per valutare appieno tale iniziativa sperimentale, la quale, almeno a giudizio delle industrie interessate, è stata molto efficace.

A questo punto, dopo il necessario parere del Comitato Economico e Sociale a fine gennaio, nel primo Consiglio dei Ministri UE in programma (inizio di febbraio), si provvederà alla definitiva approvazione della proroga (senza discussione, essendo già raggiunto un accordo politico in materia da parte del Consiglio ECOFIN) che permetterà agli Stati membri di disporre, per un ulteriore biennio, la riduzione delle aliquote IVA sui servizi per i quali ogni singolo Paese aveva già optato per il periodo

2000-2003 (l'Italia ha optato per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni e per i servizi di assistenza sociale).

L'ulteriore proroga dell'IVA ridotta per tali interventi, permetterà una valutazione più approfondita degli effetti economici della misura, evitando, inoltre, un significativo aumento dei prezzi dei servizi in questione.

Al riguardo, l'ANCE è già intervenuta presso le competenti sedi, affinché il Parlamento italiano recepisca in tempi rapidi il provvedimento comunitario, consentendo in questo modo l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10% per le manutenzioni degli edifici residenziali, anche per il biennio 2004-2005 (cfr. News ANCE n.159 del 15/01/2004).

Si fa presente, inoltre, che la Commissione Europea ha presentato al Parlamento UE, per un parere non vincolante, una specifica proposta di modifica della Direttiva 77/388/CEE con la quale si vuole procedere ad una razionalizzazione delle regole applicabili nella definizione di aliquote IVA ridotte adottate in tutto il territorio dell'Unione. La proposta potrebbe comportare l'applicazione, a regime (quindi senza più vincoli temporali), di aliquote IVA agevolate per tutte le tipologie di interventi edilizi (comprese la manutenzioni) effettuate su edifici abitativi. Solo dopo il parere del Parlamento, il Consiglio dei Ministri ECOFIN potrà decidere definitivamente, all'unanimità (trattandosi di normativa fiscale) sull'approvazione della proposta.

Art.39 – Riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree edificabili

Tra le modifiche apportate in sede di conversione al testo originario del D.L. 269/2003 è sicuramente da segnalare la riapertura, auspicata dall'ANCE, dei termini per effettuare la rivalutazione dei terreni edificabili ed agricoli, introdotta originariamente dall'art.7 della legge 448/2001 (Finanziaria 2002) (cfr. News ANCE n.4315 del 31/10/2003).

L'art.39, comma 14-undecies dell'attuale testo del D.L. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla Legge 326/2003, infatti, (intervenendo sull'art.2 del D.L. 282/2002, convertito con modificazioni in Legge 27/2003), prevede la possibilità di rideterminare il valore delle aree edificabili ed agricole, possedute alla data del 1° gennaio 2003, entro il 16 marzo 2004.

In tal modo, le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali (semprechè le aree interessate non rientrino nell'esercizio dell'attività), che, alla data del 1° gennaio 2003, risultino proprietarie di aree edificabili o agricole, potranno scegliere di effettuare la rivalutazione di tali immobili, facendo redigere, entro il 16 marzo 2004, la perizia giurata di stima (prima dell'eventuale vendita del terreno) e versando entro la stessa data l'imposta sostitutiva pari al 4% dell'intero valore rivalutato.

Il versamento dell'imposta sostitutiva, inoltre, potrà essere effettuato anche ripartendolo in tre rate annuali di pari importo, che andranno versate, con gli interessi del 3%, secondo le seguenti scadenze:

- 16 marzo 2004;
- 16 marzo 2005 con gli interessi annuali al 3%;
- 16 marzo 2006 con gli interessi annuali al 3%.

Si ricorda che la rideterminazione del valore delle aree produce i relativi effetti fiscali in termini di minore tassazione delle plusvalenze realizzate, ai sensi dell'art.81, comma 1, lett. a) e b) del DPR 917/1986, con la vendita degli stessi immobili. A seguito della rivalutazione, infatti, il nuovo valore del terreno, risultante dalla perizia di stima, assume la natura di prezzo di acquisto dello stesso, da portare in diminuzione del corrispettivo ottenuto al momento della vendita.

Il nuovo valore dell'immobile (al quale si possono aggiungere le spese di redazione della perizia, se effettivamente rimaste a carico), inoltre, costituisce quello minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.

Al riguardo, l'ANCE è intervenuta nelle competenti sedi per consentire l'ulteriore slittamento dei termini ultimi per accedere alla rivalutazione.

Art.41-bis-Modifica del regime fiscale dei Fondi comuni di investimento immobiliare

Il testo del decreto legge in esame, così come risultante dalle modifiche apportate dalla relativa legge di conversione (Legge 326/2003), apporta, tra l'altro, delle modifiche sostanziali al regime fiscale dei Fondi comuni di investimento immobiliare (cfr. News ANCE n. 4316 del 31/10/2003), attualmente disciplinato dal Decreto Legge n. 351/2001 (convertito con modificazioni dalla legge 410/2001).

In particolare, l'art.41-bis prevede, nello specifico ai commi 8 e ss., dal 1° gennaio 2004:

- la soppressione dell'attuale imposta sostitutiva a carattere patrimoniale, pari all'1% del valore netto contabile del Fondo;
- l'introduzione di una ritenuta del 12,50% sui proventi percepiti dai partecipanti al Fondo, che verrà applicata:
 - a titolo di acconto, nei confronti degli imprenditori individuali (se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale), delle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate, delle società per azioni e in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e di mutua assicurazione, degli enti commerciali, nonché delle stabili organizzazioni e degli enti non residenti;
 - a titolo di imposta, per tutti gli altri soggetti (es. persone fisiche non esercenti attività commerciali).

Si ricorda che, stante quanto disposto, tra l'altro, dagli artt.6-7 del D.L. 351/2001, il regime fiscale dei Fondi immobiliari era così caratterizzato:

- il Fondo era tassato con un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, pari all'1% dell'ammontare del valore netto contabile del fondo, prelevata annualmente dalla società di gestione;
- i proventi percepiti dai partecipanti, in relazione a partecipazioni assunte al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciali, non erano imponibili;

- i proventi percepiti nell'esercizio d'impresa commerciali concorrevano alla formazione del reddito d'impresa, con riconoscimento, però, di un credito d'imposta pari all'1% del valore delle quote possedute.

Il nuovo regime fiscale è in linea con la tassazione delle rendite finanziarie non qualificate percepite da non esercenti attività commerciale che, dal 1° gennaio 2004, con l'introduzione dell'IRES, scontano la cedolare secca del 12,50%.

Per completezza, si ricorda, inoltre, che, con l'art.3, comma 122 della Legge 350/2003 (Legge Finanziaria 2004), il Legislatore è poi intervenuto, in particolare, sulla disciplina relativa agli apporti di beni immobili ai fondi d'investimento immobiliare chiusi, stabilendo che al pagamento dell'IVA è tenuta la società di gestione del risparmio per ciascun fondo da essa istituito. La fattura, emessa dall'apportante senza addebito dell'imposta, deve essere integrata dalla società di gestione del risparmio con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro delle fatture, di cui agli artt.23 e 24 del DPR 633/1972.

Art.41-bis-Sanzioni per indebita fruizione dei benefici "prima casa"

Sempre l'art.41-bis, dell'attuale testo del decreto, così come modificato in sede di conversione, prevede, questa volta al comma 5, una sostanziale modifica alle disposizioni sanzionatorie relative alla indebita fruizione delle agevolazioni «prima casa» (imposta di registro al 3% o IVA al 4% ed imposte ipotecarie e catastali in misura fissa), di cui alla nota II-bis dell'art.1 della Tariffa, Parte I, Allegata al DPR 131/1986 (cfr. News ANCE n.4314 del 31/10/2003).

Per maggior chiarezza, si evidenzia di seguito il quadro normativo attuale, per analizzare, poi, quello risultante a seguito delle nuove disposizioni.

Quadro Normativo attuale

Il quarto comma della citata nota II-bis prevede, nella formulazione vigente, che, in caso di dichiarazione mendace sulla sussistenza dei requisiti «prima casa» (residenza nel comune; non possidenza nello stesso comune di altra abitazione; non possidenza su tutto il territorio nazionale anche di porzione di unità immobiliare residenziale acquistata con le medesime agevolazioni), per cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare, nei confronti degli acquirenti, una penalità pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del DPR 131/1986.

In tale circostanza, ai sensi del combinato disposto degli artt.16 e 26 del D.Lgs. 472/1997, il contribuente che intenda regolare la propria posizione, può definire la controversia, in via agevolata, entro il termine per effettuare ricorso (60 giorni dalla notifica), pagando solo un quarto della penalità, considerando come tale la maggiore IVA dovuta (differenza tra IVA 10% e IVA 4%), aumentata del 30%.

$$\text{Penalità} = \text{IVA dovuta (pari alla differenza tra IVA 10\% e IVA 4\%)} + 30\% \text{ IVA dovuta}$$
$$\text{Somma erogata dal contribuente} = \frac{1}{4} [\text{IVA dovuta (pari alla differenza tra IVA 10\% e IVA 4\%)} + 30\% \text{ IVA dovuta}]$$

Quadro Normativo «modificato»

La modifica contenuta nel D.L.269/2003, convertito in Legge 326/2003, consiste in una riscrittura della disposizione, di cui alla nota II-bis, secondo la quale, nella stessa ipotesi, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti dovrà recuperare, nei confronti degli acquirenti, la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. A ciò si aggiungono gli interessi moratori.

In sostanza, la novità è legata al fatto che la sanzione non consisterà più nell'importo totale dell'IVA dovuta aumentata del 30%, ma soltanto nella maggiorazione.

Ciò implica, pertanto che il contribuente, nel definire la controversia ai sensi del citato D.Lgs. 472/1997, dovrà, a seguito dell'entrata in vigore della nuova disposizione, pagare comunque per intero l'IVA dovuta e potrà applicare la riduzione ad un quarto solo alla maggiorazione del 30%.

$$\text{Penalità} = 30\% \text{ IVA dovuta}$$

$$\text{Somma erogata dal contribuente} = \text{IVA dovuta} + \frac{1}{4} [30\% \text{ IVA dovuta}]$$

Il provvedimento contiene, inoltre, altre misure fiscali di carattere più generale, ossia non riguardanti propriamente il settore immobiliare, che comunque verranno di seguito evidenziate.

Art.1-Agevolazioni fiscali per gli investimenti in ricerca e sviluppo

L'art.1 del decreto ha previsto delle agevolazioni fiscali (c.d. "Tecno-Tremonti") per le imprese che investono, nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del provvedimento), in progetti di ricerca e sviluppo ed in stage aziendali, esposizioni di prodotti in fiere all'estero e per la quotazione in borsa.

La disposizione ha subito, in sede di conversione, delle modifiche riguardanti (cfr. News ANCE n.4319 del 31/10/2003):

- l'esclusione dal beneficio fiscale dei costi sostenuti per gli investimenti in tecnologie digitali, volte ad innovazioni di prodotto, di processo e organizzative;
- l'estensione dell'agevolazione alle piccole e medie imprese, così come definite dall'Unione Europea, che, nell'ambito di distretti industriali o di filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci, utilizzando strutture consortili o altre forme di aggregazione, al fine di realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche.

In tal caso, la concessione dell'agevolazione è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione Europea.

Di seguito vengono, comunque, analizzate le modalità applicative del beneficio fiscale, distinte in base alla tipologia di investimenti agevolabili e così come risultanti dalle modifiche apportate in sede di conversione alla disposizione agevolativa.

Investimenti in ricerca e sviluppo

L'agevolazione, concessa a favore delle imprese in attività al 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del citato decreto legge), consiste, in particolare, nell'esclusione dall'imposizione sul reddito d'impresa di un importo pari al **10% dei costi sostenuti**, nel periodo d'imposta 2004 (in caso di esercizio coincidente con l'anno solare), per:

- **progetti di ricerca e sviluppo**, iscrivibili in bilancio come "Immobilizzazioni immateriali" (come detto, sono stati esclusi dal beneficio gli investimenti in tecnologie digitali, volte ad innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, previste, invece, nel testo originario del D.L. 269/2003);
- **forme di aggregazione tra piccole e medie imprese**, così come definite dall'Unione Europea. In particolare sono agevolabili, sempre nella misura del 10%, le spese sostenute da queste imprese per aggregarsi in numero non inferiore a dieci, utilizzando, nell'ambito di distretti industriali o filiere produttive, nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali, al fine di realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche. La possibilità di applicare tale agevolazione è, però, subordinata alla **preventiva approvazione da parte della Commissione Europea**.

Oltre all'esclusione dall'imposizione del 10% dei costi sostenuti per tali investimenti, si aggiunge, per entrambe le due fattispecie ammesse al beneficio, **un'ulteriore detassazione pari al 30% dell'eccedenza delle spese relative a tali impieghi, rispetto alla media dei costi sostenuti, in relazione ai medesimi investimenti, nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione dei benefici** (che, per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, è il 2004).

La detassazione, in ogni caso, **non può superare il 20% della media dei redditi relativi ai tre periodi d'imposta precedenti** a quello di applicazione dell'agevolazione (gli esercizi in perdita non possono essere presi in considerazione).

Ai fini del beneficio fiscale, inoltre, le imprese che pianificano ed effettuano i citati investimenti agevolati, devono rilevarne progressivamente i dati su un apposito prospetto sottoscritto dal legale rappresentante. Le modalità di comunicazione di tali dati saranno oggetto di uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Altri investimenti agevolati

Il medesimo art.1 del D.L. 269/2003, al comma 1, lett. b), c) e d), prevede, inoltre, sempre a favore delle imprese in attività alla data del 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del provvedimento), la completa esclusione dall'imposizione sul reddito d'impresa (detassazione, quindi, del 100%) dei costi sostenuti nel periodo d'imposta 2004 (in caso di esercizio coincidente con l'anno solare), per:

- **l'esposizione di prodotti in fiere all'estero**, con eccezione delle spese sostenute per le sponsorizzazioni;

- **gli stage aziendali** destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi;
- **la quotazione in mercati regolamentati** dei Paesi membri dell'Unione Europea.

Contrariamente alle forme di investimento viste precedentemente, per queste tipologie di spesa non sussistono limitazioni di importo agevolabile.

Anche in questo caso, le imprese che pianifichino e realizzino tali investimenti devono procedere alla rilevazione dei dati su un apposito prospetto sottoscritto dal legale rappresentante. La comunicazione di questi dati sarà oggetto di uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Art.7-Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie

In relazione alla sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica, con riferimento a violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata ancora irrogata, viene attribuita responsabilità esclusiva a carico della persona giuridica.

Art.9-Riduzione oneri per garanzie relative a crediti IVA

In tema di rimborsi IVA previsti nell' art.30 del DPR 633/1972, eseguiti su richiesta del contribuente interessato, in sede di dichiarazione annuale, con il presente Decreto, si limita a tre anni la durata massima delle garanzie (cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un' azienda o istituto di credito) che lo stesso soggetto deve prestare contestualmente all'esecuzione del rimborso.

Il periodo massimo per il quale è necessario fornire le garanzie sarà pari a tre anni dalla data di esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, pari al periodo mancante al termine di decadenza dell' accertamento.

Art.10-Attestazione dei crediti tributari

L'Agenzia delle Entrate, su richiesta dei creditori d'imposta intestatari del conto fiscale, può attestare la certezza e la liquidità del credito vantato dal contribuente, nonché la data indicativa di erogazione del rimborso dello stesso L'attestazione non è, comunque utilizzabile ai fini del processo di esecuzione e del procedimento di ingiunzione.

Art.11-Premio di quotazione in borsa

A favore delle società, le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea, dal 2 ottobre 2003 fino al 31 dicembre 2004, è stabilita una riduzione dell'aliquota IRPEG (dal 34% al 20%) per il

periodo d'imposta nel corso del quale è stata disposta l'ammissione alla quotazione e per i due periodi d'imposta successivi.

Tale agevolazione si applica nei casi di ammissione a quotazione, a condizione che:

- le azioni delle società non siano state precedentemente negoziate in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- le società effettuino, al fine di ottenere l'ammissione alla quotazione, un'offerta di sottoscrizione di proprie azioni che dia luogo ad un incremento del patrimonio netto non inferiore al 15% del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di inizio dell'offerta, al netto dell'utile di esercizio.

L'aliquota ridotta verrà applicata sul reddito complessivo netto dichiarato, per un importo complessivo fino a 30 milioni di euro.

Per i periodi d'imposta in cui si applica la suddetta agevolazione, le società interessate possono optare alternativamente tra tale beneficio e la "Dual Income Tax" di cui all'art.1 e sgg. del D.Lgs. 466/1997.

Art.16- Rinnovo agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori e pedaggi autostradali

Viene disposta la riapertura dei termini, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2003, delle disposizioni agevolative di cui all'art.5, commi 1-4 del D.L. 452/2001, convertito con modificazioni dalla Legge 16/2002, in tema di aliquote ridotte sulle accise per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate (cfr. News ANCE n. 3976 del 07/10/2003).

Anche per i consumi di carburante effettuati nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2003, quindi, le imprese che effettuano autotrasporto in conto proprio e che utilizzano veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 t, possono fruire del credito di imposta o del rimborso di quanto spettante in relazione alla riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio, fissata provvisoriamente a 43,27908 euro per mille litri di gasolio (misura che era stata determinata al 31 dicembre 2002). Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2004, l'entità dell'agevolazione potrà, comunque, essere rideterminata con riferimento a tutto il periodo agevolato.

La dichiarazione, attestante i consumi di carburante effettuati nel 2003, necessaria per accedere al beneficio fiscale, va presentata entro il 31 marzo 2004.

Art.33- Concordato preventivo

La disciplina del concordato preventivo, introdotto dall'art.33 del D.L. 269/2003, ha subito diverse modifiche, apportate sia dalla legge di conversione dello stesso decreto (Legge 326/2003), sia dalla Legge 350/2003 (Legge Finanziaria 2004), a cui si fa riferimento per una trattazione più approfondita della misura sanatoria.

Art.34- Proroga dei termini in materia di definizioni agevolate

Il Governo ha stabilito una ulteriore proroga dei termini per aderire ai condoni fiscali previsti dalla Legge Finanziaria 2003, già rinviati al 16 ottobre p.v. dal D.L. 143/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 212/2003.

La norma riguarda i contribuenti che sino ad oggi non hanno aderito ai condoni fiscali, non avendo effettuato i versamenti necessari per le definizioni agevolate, i quali avranno quindi la possibilità di versare, entro il prossimo 16 marzo 2004, quanto dovuto per aderire alle seguenti sanatorie fiscali:

- “concordato per il gli anni pregressi” (art.7, legge 289/2002)
- “integrativa semplice” (art.8, legge 289/2002);
- “condono tombale” (art.9, legge 289/2002);
- “definizione degli omessi o ritardati pagamenti” (art.9-bis, legge 289/2002);
- “definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’INVIM” (art.11, legge 289/2002);
- “definizione dei carichi di ruolo pregressi” (art.12, legge 289/2002);
- “regolarizzazione delle scritture contabili” (art.14, legge 289/2002);
- “definizione delle liti potenziali” (art.15, legge 289/2002);
- “chiusura delle liti fiscali pendenti” (art.16, legge 289/2002).

La proroga e' efficace anche per i contribuenti che nei termini precedentemente fissati hanno aderito ad una sola o a più definizioni e intendono avvalersi delle altre fattispecie previste dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

L'agevolazione viene, tra l'altro, estesa:

- con riferimento all'art.9-bis, agli omessi versamenti di imposte e ritenute il cui termine di versamento è scaduto al 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2004;
- con riferimento all'art.11, agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture private registrate fino al 30 settembre 2003, nonché per le denunce e per le dichiarazioni presentate nel medesimo periodo.

Il Legislatore è poi intervenuto in sede di Legge Finanziaria 2004 (Legge 350/2003), riconoscendo l'estensione delle suddette sanatorie fiscali (concordato per il gli anni pregressi, integrativa semplice e condono tombale, di cui agli artt.7-9 della legge 289/2002), anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003.

Art.40- Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta

Con l'entrata in vigore dell'IRES (1° gennaio 2004), che prevede un nuovo regime di tassazione per i dividendi, è stabilito che, in caso di distribuzione utili accantonati a riserva, deliberata successivamente al 30 settembre 2003 (ovvero prima del 30 settembre 2003 nel caso in cui dopo il 1° settembre 2003 sia stata deliberata la chiusura anticipata dell'esercizio sociale) e sino alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003, il credito d'imposta relativo compete nella misura del 51,51% (e non più del 56.25%). Stesso regime fiscale è applicabile agli acconti sui dividendi deliberati dalle società il cui bilancio è certificato.

In tal ambito, la legge di conversione (Legge 326/2003) ha specificato che rientrano nella limitazione le distribuzioni di utili sotto qualsiasi forma, nonché quelle relative a riserve formate da utili.

Le disposizioni precedenti non si applicano, invece, alle distribuzioni di utili relativi al periodo d'imposta chiuso prima del 31 dicembre 2003, fatta eccezione di quelle deliberate prima del 30 settembre 2003, nel caso in cui dopo il 1° settembre 2003 sia stata deliberata la chiusura anticipata dell'esercizio.

Legge 24 dicembre 2003, n.350

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”

Sul *Supplemento Ordinario* n.196/L alla *Gazzetta Ufficiale* n.299 del 27 dicembre 2003, è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2003, n.350 (Legge Finanziaria 2004).

Di seguito vengono evidenziate le principali misure fiscali, contenute nel provvedimento, che più interessano il nostro settore.

Art.2, commi 15-16 -Agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie - Proroga e ritorno al “41%”

Dal 1° gennaio 2004 diventano definitivamente applicabili le importanti novità introdotte dalla legge 350/2003 (Legge Finanziaria 2004) sulla disciplina della detrazione IRPEF per i lavori di ristrutturazione delle abitazioni (di cui all'art.1 della legge 449/1997) e per gli acquisti di fabbricati interamente ristrutturati da imprese (fattispecie introdotta dall'art.9 della legge 28 dicembre 2001, n.448).

In particolare, infatti, l'art.2, comma 15, della Finanziaria 2004, oltre a disporre la proroga di un intero anno dei benefici fiscali, ha riportato, con efficacia dal 1° gennaio 2004, la percentuale di detrazione spettante nella misura originaria del 41% (come era per gli anni 1998-1999) ed ha innalzato l'importo massimo di spese ammesse al beneficio a 60.000 Euro (anziché 48.000 Euro).

Come fortemente auspicato dall'ANCE, le stesse novità riguardano anche l'applicazione delle agevolazioni nel caso di acquisto di immobili ristrutturati da imprese (art.2, comma 16 della legge 350/2003. In tale ipotesi, la percentuale del 41% va applicata su un importo pari al 25% del corrispettivo d'acquisto).

Con lo scopo di agevolare ulteriormente gli interventi di recupero, inoltre, sempre l'art.2, comma 15, della legge 350/2003 (Finanziaria 2004), attribuisce anche la **facoltà ai Comuni** di:

- prevedere la **riduzione, fino all'esenzione**, della tassa per l'occupazione di spazio pubblico (TOSAP) per l'esecuzione delle opere relative agli stessi interventi agevolati;
- **ridurre al 50% gli oneri correlati al costo di costruzione.**

Su tale ultimo punto, assume grande rilevanza l'azione da svolgere in sede locale affinché i competenti organi comunali provvedano a far sì che i benefici previsti dal legislatore nazionale trovino piena attuazione. La riduzione di tali oneri rappresenta, infatti, un sicuro stimolo per le famiglie ad eseguire lavori con positivi effetti sul mercato di settore.

In sintesi, **a partire dal 1° gennaio 2004:**

- la **detrazione IRPEF per gli interventi di recupero** del patrimonio edilizio residenziale spetta(*art.2, comma 15*):
 - nella misura del **41%** delle spese sostenute per tali interventi,
 - nel limite massimo di **60.000** euro,
 - mediante pagamento con bonifico bancario entro il **31 dicembre 2004**;
- è, poi, **attribuita ai Comuni la facoltà** di (*art.2, comma 15*):
 - **prevedere riduzioni, sino all'esenzione, della TOSAP** dovuta per l'occupazione del suolo pubblico durante l'esecuzione degli interventi agevolati,
 - di **ridurre nella misura del 50% gli oneri correlati al costo di costruzione**;
- la **detrazione IRPEF nel caso di acquisto di unità immobiliari**, poste all'interno di edifici interamente ristrutturati da imprese, compete (*art.2, comma 16*):
 - nella misura del **41%** del valore degli interventi eseguiti, calcolata in misura pari al 25% del corrispettivo di acquisto,
 - nel limite massimo di **60.000** euro,
 - per tutti i **rogiti stipulati entro il 30 giugno 2005**, aventi ad oggetto unità immobiliari poste all'interno di **fabbricati interamente ristrutturati** da imprese **entro il 31 dicembre 2004**.

Art.2, comma 30- Trasferimenti di immobili inseriti in piani attuativi

Per quanto riguarda la tassazione dei trasferimenti di beni immobili all'interno di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, il Legislatore ha specificato che l'**applicazione** del regime agevolativo di cui all'art.33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (imposta di registro all'1% ed imposte ipotecarie e catastali in misura fissa) è ammessa , in ogni caso, **a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore.**

Art.3, commi 108-115 - Fondo per l'edilizia a canone speciale

L'art.3, commi 108-115 della Legge Finanziaria 2004 (L.350/2003) prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un **Fondo per l'edilizia a canone speciale.**

Il Fondo sarà utilizzato **per l'attuazione di programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unità immobiliari** nei comuni ad alta tensione abitativa, **da locare a**

titolo di abitazione principale a canone speciale ai soggetti, il cui reddito familiare annuo complessivo non sia superiore a quello stabilito dalle regioni.

Il Fondo è ripartito annualmente tra le regioni nei cui territori si trovano i comuni ad alta tensione abitativa, tenendo conto:

- a) della popolazione residente;
- b) del reddito pro capite;
- c) dell'incidenza delle situazioni di disagio che coinvolgono particolari categorie di persone, quali giovani coppie, anziani, persone singole, operai e impiegati di particolari categorie.

L'attuazione dei programmi è condizionata alla **stipula tra le imprese di costruzione e il comune interessato di una specifica convenzione**. A tal fine sono previste agevolazioni fiscali sia per i soggetti attuatori degli interventi sia a favore dei soggetti che effettuano l'investimento per la locazione.

A tal fine sono previste **agevolazioni fiscali** sia per i soggetti attuatori degli interventi sia a favore dei soggetti che effettuano l'investimento per la locazione.

In particolare:

1. per i **soggetti attuatori**, sono previsti benefici fiscali (che verranno successivamente definiti con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze), in relazione tra l'altro ai seguenti costi:
 - oneri per la progettazione, la direzione dei lavori e la sicurezza dei cantieri;
 - contributo concessorio;
 - oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a carico dell'attuatore;
 - oneri relativi ai successivi interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi;A tal fine, il decreto attuativo potrebbe ricalcare le stesse agevolazioni previste dalla "Tremonti-bis" (di cui agli artt.4-5 della Legge 383/2001 che prevedono la detassazione del 50% degli investimenti realizzati).
2. per i **soggetti locatori**, il decreto attuativo individuerà la misura in cui i redditi derivanti dalla locazione a canone speciale concorreranno alla determinazione della base imponibile degli stessi percettori.

I **comuni**, inoltre, possono **stabilire facoltativamente** nell'ambito delle convenzioni:

- la riduzione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione o al costo di costruzione ovvero l'esenzione dai contributi stessi, a favore del proprietario dell'area che richiede il permesso di costruire;
- la riduzione dell'aliquota ICI, anche differenziando tali benefici in relazione alle caratteristiche degli interventi e agli impegni assunti dall'imprenditore.

Le unità abitative realizzate o recuperate devono essere:

- di superficie complessiva non superiore a 100 metri quadrati;

- vincolate alla locazione a canone speciale per la durata prevista della convenzione, e comunque per un periodo non inferiore a 5 anni con successivi rinnovi biennali, esclusi solo in presenza di gravi inadempienze da parte del conduttore ovvero qualora vengano meno i requisiti reddituali.

La misura del canone annuo non deve eccedere il 5% del valore convenzionale dell'alloggio locato.

La dotazione finanziaria destinata al **Fondo** è attualmente pari a:

- 5 milioni di euro per il 2004;
- 5 milioni di euro per il 2005;
- 10 milioni di euro per l'anno 2006.

Art.2, comma 63- Imposta di Registro-Rivalutazione dei coefficienti catastali

In tema d'Imposta di Registro, si segnala l' aumento del 10% dei coefficienti, stabiliti dall'art.52 del D.P.R. 131/1986. Viene in tal modo innalzato il valore "minimo" che deve essere dichiarato negli atti di compravendita di immobili soggetti ad imposta di registro (rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per tali coefficienti), per bloccare il potere di accertamento degli uffici finanziari.

A partire dal 1° gennaio 2004 ed ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i coefficienti sono pari a:

GRUPPI E CATEGORIE CATASTALI	COEFFICIENTI AGGIORNATI (DAL 1° GENNAIO 2004)	VECCHI COEFFICIENTI (SINO AL 31 DICEMBRE 2003)
• A, B E C	110	100
• A/10 E D	55	50
• C/1 E E	37,4	34
• AREE AGRICOLE	82,5	75

In sostanza, viene in tal modo innalzato il valore "minimo" che deve essere dichiarato negli atti di compravendita di immobili, soggetti ad imposta di registro, per bloccare il potere di accertamento degli uffici finanziari.

Così, supponendo, ad esempio, che la rendita catastale di un'abitazione sia di € 1.000, il valore minimo da dichiarare nell'atto era pari, con i previgenti coefficienti (fino al 31.12.2003), a € 105.000 (ossia alla rendita rivalutata del 5%, quindi € 1.050, moltiplicata per il coefficiente di 100).

Seguendo lo stesso esempio, dal 1° gennaio 2004, il valore dell'immobile da dichiarare nell'atto, per bloccare eventuali accertamenti futuri, è pari a € 115.500 (ossia alla rendita rivalutata del 5%, quindi € 1.050, moltiplicata con il nuovo valore del coefficiente, cioè per 110).

Art.2, commi 33 e 41- ICI: Termini per la liquidazione e l'accertamento e Pagamento per immobili condonati

Due le principali novità da segnalare, in materia d'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), che il testo approvato prevede:

- la **proroga dei termini per la liquidazione e l'accertamento dell'ICI**, in scadenza il prossimo 31 dicembre 2003, che sono posticipati **al 31 dicembre 2004**, limitatamente all'imposta dovuta per le annualità a partire dal 1999 e successive.

A tal proposito, si ricorda che la suddetta proroga riguarda:

<i>Annualità</i>	<i>Termini in scadenza al 31/12/2003 interessati alla proroga al 31/12/2004</i>
1999	- Termini per l'avviso di accertamento per dichiarazione infedele o incompleta <i>(già prorogato al 31.12.2003 ai sensi dell'art.31, comma 16 della Legge 289/2002)</i>
2000	- Termini per l'avviso di liquidazione <i>(già prorogato al 31.12.2003 ai sensi dell'art.31, comma 16 della Legge 289/2002)</i> - Termini per l'avviso di accertamento per dichiarazione infedele o incompleta
2001	- Termini per l'avviso di liquidazione

- la **definizione** delle modalità di pagamento **dell'ICI relativamente ai fabbricati oggetto della regolarizzazione edilizia**, dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione. Ciò a condizione che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente al 1° gennaio 2003.

Dal punto di vista operativo:

il **versamento** dell'imposta relativo a dette annualità (2003 e 2004) è effettuato:

- **a titolo di acconto**, salvo conguaglio,
- **in due rate di uguale importo**,
- entro i **termini ordinari** di pagamento dell'imposta **per l'anno 2004** (30 giugno 2004 e 20 dicembre 2004),
- in misura pari a **2 euro per ogni metro quadrato** di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta.

Art.2, comma 25- Riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d'impresa

È da segnalare anche la riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d'impresa (prevista originariamente dagli artt.10-16 della legge 342/2000), mediante pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche, giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

In particolare, la rivalutazione deve essere eseguita con riferimento ai beni risultanti dal bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2002, nel bilancio dell'esercizio successivo (2003, se anno solare), per il quale il termine di approvazione scade dopo il 1° gennaio 2004.

Per ciò che attiene all'aliquota dell'imposta sostitutiva, che il contribuente interessato applicherà ai maggior valori iscritti, l'art.2 lascia invariato il precedente dettato normativo (art.12 della Legge 342/2000). La misura dell'aliquota ,infatti, sarà pari al:

- 19% in relazione ai beni ammortizzabili,
- 15% per quelli non ammortizzabili.

Gli effetti fiscali della rivalutazione si perfezionano dall'esercizio successivo a quello in cui questa viene eseguita. Tuttavia le quote di ammortamento possono essere calcolate sul nuovo maggior valore dei beni fin dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita (cfr. art.7 del D.M. 13 aprile 2001, n.162).

L'imposta sostitutiva dovuta, la cui applicazione va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo di imposta, deve essere versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:

- 50 % nel 2004,
- 25 % nel 2005,
- 25 % nel 2006.

Per quanto riguarda, in particolare, la tipologia di beni rivalutabili (riprendendo integralmente l'art.11 della Legge 342/2000 e l'art.4 del D.M. 13 aprile 2001, n.162), la rivalutazione riguarda tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, intendendo a tal fine compresi:

- azioni e quote, raggruppate in categorie omogenee per natura,
- beni mobili iscritti in pubblici registri
- beni immobili (costituiti, nello specifico, da aree fabbricabili, aree non fabbricabili, immobili strumentali, immobili non strumentali)

Sono invece esclusi dal beneficio i beni alla cui produzione e scambio è diretta l'attività d'impresa, tra i quali evidentemente rientrano anche gli immobili costruiti per la vendita (cd beni merce) dalle imprese edili.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda, comunque, alla News ANCE n.4638 del 19 novembre 2003.

Art.2, commi 10 e 52- Modifiche al Concordato preventivo

La Finanziaria introduce, inoltre, alcune correzioni alle modalità applicative della disciplina del concordato preventivo, introdotto dall'art.33 del D.L. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla Legge 326/2003.

Di seguito, verranno evidenziate le nuove modalità applicative del concordato che, come esplicitato dalla norma, è introdotto in forma sperimentale per un biennio (periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e quello successivo), in attesa dell'avvio a regime del concordato preventivo triennale.

Sono **ammessi** al concordato i soggetti titolari di reddito d'impresa (indipendentemente dalla forma giuridica assunta) ed esercenti arti o professioni che nel periodo d'imposta 2001 hanno dichiarato ricavi o compensi inferiori a 5.164.569 euro.

Sono, invece **esclusi**:

- i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2000;
- i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569 euro, nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001;
- i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che si sono avvalsi dei regimi forfetari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta 2001 ovvero 2003 (ad esempio, regime forfetario per le nuove attività produttive o per quelle marginali).

L'adesione al concordato si esprime mediante comunicazione telematica resa nel periodo 1° gennaio 2004-16 marzo 2004, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (il modello per la comunicazione di adesione e le relative istruzioni sono già disponibili in bozza sul Sito Internet dell'Agenzia delle Entrate), e comporta:

- la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, di contributi;
- salvo che non venga richiesto dal cliente, la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale (permane, invece, l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente). La sospensione opera per le operazioni poste in essere dopo la presentazione della comunicazione di adesione;
- la limitazione dei poteri di accertamento. In particolare, l'adesione al concordato comporta l'inibizione dei poteri d'accertamento spettanti in base alle seguenti disposizioni:
 - ai fini delle **imposte sul reddito**:
 - possibilità di desumere anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti, l'esistenza di

attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate (art.39, comma 1, lett.d), D.P.R. 600/1973);

- omessa indicazione di reddito d'impresa in dichiarazione (art.39, comma 2, lett.a), D.P.R. 600/1973);
- quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate, ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale d'ispezione, sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica (art.39, comma 2, lett.d), D.P.R.600/1973);
- quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti notificati dagli uffici ai sensi degli articoli 32 del D.P.R.600/1973 e 51 del D.P.R.633/1972 (art.39, comma 2, lett.d-bis), D.P.R.600/1973);

○ ai fini dell'**IVA**:

- rettifica della dichiarazione sulla base delle risultanze delle scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti ai sensi degli articoli 51, 51-bis e 53 dello stesso decreto, nonché sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (articolo 54, comma 2, secondo periodo del D.P.R.633/1972)
- quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell'articolo 54, ovvero le irregolarità formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilità del contribuente (articolo 55, secondo comma, numero 3, del D.P.R.633/1972)

In ogni caso, i periodi d'imposta oggetto di concordato non consentono l'emissione di atti di accertamento qualora il maggior reddito accertato sia inferiore o pari al 50 per cento di quello dichiarato.

Gli uffici finanziari mantengono inalterato il potere di notificare questionari, inviti a comparire, richieste dati e documenti anche ai contribuenti che hanno aderito al concordato, ma l'esistenza della predetta soglia impedirà - di fatto - qualunque attività accertativa. Rimane, invece, impregiudicata l'esercizio dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni e di controllo formale ex articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R.600/1973 e 54-bis del D.P.R.633/1972.

Ai fini concordato preventivo, il contribuente deve dichiarare:

<i>primo periodo d'imposta (2003)</i>	• i ricavi o compensi relativi al periodo d'imposta 2001, maggiorati almeno del 8%; • nonché il relativo reddito del 2001, incrementato almeno del 7%.
<i>secondo periodo d'imposta (2004)</i>	• i ricavi o compensi minimi concordati, relativi al periodo d'imposta 2003, come sopra definiti, maggiorati del 5%; • nonché il relativo reddito minimo del 2003, determinato come sopra, incrementato almeno del 3,5%

In ogni caso, in ciascun anno del concordato (2003-2004), deve essere dichiarato un reddito d'impresa o di lavoro autonomo minimo di 1.000 euro.

I ricavi da prendere in considerazione, ai fini del concordato, sono quelli previsti dall'art.53, comma 1, lett. a) e b) del TUIR (D.P.R.917/1986), ossia i corrispettivi derivanti dalle cessioni di beni o prestazioni di servizi ed i corrispettivi delle cessioni di materie prime, semilavorate ed altri beni acquistati o prodotti per essere rivenduti. Non vanno, invece considerati gli altri ricavi previsti alle lett. c), d), e) ed f), del comma 1 dello stesso art.53 (ossia, ad esempio, i corrispettivi della cessione di azioni o titoli iscritti nell'“Attivo circolante” del bilancio etc.).

Qualora i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 siano inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, l'adesione al concordato è subordinata all'adeguamento a questi ultimi e all'assolvimento delle relative imposte, con esclusione di sanzioni e interessi, da effettuare anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione. Con la Risoluzione ministeriale 23 dicembre 2003, n.230, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad istituire i codici tributo necessari per effettuare l'adeguamento. In ogni caso, le modalità operative saranno determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale.

Tale previsione normativa subisce una deroga ad opera del comma 52 dell'art.2, della legge 350/2003 (Finanziaria 2004), nel caso in cui il contribuente "non congruo" scelga di aderire alle sanatorie fiscali per il periodo d'imposta 2002 (definizione agevolata prevista dallo stesso art.2, comma 44, della legge 350/2003). Di fatto, l'adesione per l'anno d'imposta 2002 a uno dei condoni previsti dalla legge n. 289/2002 consente al contribuente di sottrarsi all'adeguamento dei ricavi e dei compensi 2001, fermo restando che le percentuali di incremento (8% ricavi e 7% reddito) devono essere applicate a valori adeguati rispetto a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore e/o parametri.

Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, il comma 10 dell'art.2 della legge 350/2003, aggiunge all'art.33 del D.L.269/2003 il comma 7-bis, precisando che sui maggiori ricavi e compensi determinati in forza dell'applicazione delle percentuali incrementative, l'IVA dovuta si determina applicando l'aliquota media, risultante dal

rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzati e il volume d'affari dichiarato.

Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo (soggetti IRPEF) dichiarato che eccede quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, l'imposta è determinata separatamente con l'aliquota del 23%.

L'aliquota è, invece, del 33% per:

- i soggetti passivi IRPEG,
- i soggetti il cui reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 sia stato superiore a 100.000 euro.

Le altre misure fiscali della Finanziaria 2004

Tra le altre disposizioni, infine, si ricordano:

- 1) la **possibilità di fruire del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate** (di cui all'art.8 della Legge 388/2000) anche per quelle imprese che, a seguito della presentazione di istanza di rinnovo d'accesso al beneficio nel 2003 (Mod. RTS), sono state ammesse all'agevolazione solo nel mese di settembre 2003. Queste potranno **avviare** la realizzazione dell'investimento **entro il 31 marzo 2004** ed **utilizzare** il contributo **entro il terzo anno successivo a quello nel quale è stata presentata l'istanza di rinnovo** (ovvero entro il 2006). I **limiti di utilizzazione** minimi e massimi per l'anno di presentazione dell'istanza (20-30%) e per l'anno successivo (60-70%) sono **differiti di un anno (Art.4, commi 132 e 133)**,
- 2) l'**estensione** anche per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 delle **sanatorie fiscali**, introdotte dalla Legge 289/2002 (Legge Finanziaria 2003) (**Art.2, commi 44-49**),
- 3) l'**estensione anche al 2004 dell'efficacia della "clausola di salvaguardia"** (di cui all'art.2, comma 3, della Finanziaria 2003), che, in sede di dichiarazione dei redditi, permette, su opzione del contribuente, l'applicazione delle modalità di calcolo dell'imposta dovuta, tenendo conto delle disposizioni del TUIR (DPR 917/1986) in vigore fino al 31 dicembre 2002 (ossia previgenti alla riforma dell'IRPEF attuata dal 2003) (**Art.2, comma 12**),
- 4) l'**estensione anche per il 2004 della disposizione di cui all'art.2, comma 11, della Finanziaria 2003** (legge 289/2002) in virtù della quale i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in zone transfrontaliere, da soggetti residenti in Italia, concorrono a formare il reddito complessivo, ai fini dell'IRPEF, solo per l'importo eccedente gli 8.000 euro (**Art.2, comma 12**),
- 5) in tema di **federalismo fiscale (Art.2, commi 20-23)**:
 - la proroga fino al 30 settembre 2004 del termine entro il quale l'Alta Commissione di Studio, istituita ai sensi dell'art.3, comma 1, lett.b), della legge 289/2002 (Finanziaria 2003), deve presentare la propria relazione al Governo. Il mancato rispetto di quest'ultima scadenza comporterà lo scioglimento della stessa,

- il blocco fino al 31 dicembre 2004 degli aumenti delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF e della maggiorazione dell'IRAP,
 - la facoltà per le regioni di applicare per tutto il periodo d'imposta 2007 le proprie disposizioni in materia di IRAP e di Bollo Auto, anche se emanate in modo non conforme alla normativa statale,
- 6) la **proroga di un anno** del termine massimo (già portato da tre a quattro anni dall'art.31 della legge 289/2002), **per la fase di transizione dall'attuale TARSU** (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui al D.Lgs. 507/1993) **alla tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani** (D.Lgs. 22/1997, cd "decreto Ronchi"). In sostanza, i Comuni, che hanno raggiunto nel 1999 un grado di copertura dei costi di gestione dei rifiuti superiore all'85%, avranno a disposizione cinque anni (non più quattro) per rendere operativa la suddetta tariffa (***Art.4, comma 116***).